

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DELLO STATUTO  
CONSIGLIO GENERALE  
20 GIUGNO 2024**

## **PARTE I**

### **NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE RELATIVE ALLE/AGLI ISCRITTE/I E ALLE/I DIRIGENTI**

#### **Capitolo I: iscrizione e tesseramento**

##### *Articolo 1*

La domanda d'iscrizione alla FNP-CISL deve essere sottoscritta dalla/lo interessata/o alla FNP Territoriale o alla RLS competente. A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale in accordo con la RLS FNP può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o. Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

##### *Articolo 2*

L'iscrizione alla FNP-CISL va fatta nel territorio, dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato. Le/Gli iscritte/i che ricoprono qualsiasi carica sindacale, devono aderire alla Federazione obbligatoriamente mediante sottoscrizione della delega all'Istituto previdenziale preposto, sulla pensione primaria o mediante tessera a pagamento diretto, per i titolari di pensione o trattamento previdenziale, per i quali non è prevista delega sindacale.

### *Articolo 3*

L'iscrizione alla FP-CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di attivazione della delega o del versamento dei contributi per le tessere a pagamento diretto. Per le iscrizioni decorrenti fino al 31/12 di ciascun anno, all'iscritta/o va consegnata la tessera card dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione. All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, per le/gli iscritte/i in essere al 31/ 12 dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va confermata l'iscrizione per l'anno in corso. Va obbligatoriamente consegnata, inoltre, la tessera, ai già pensionate/i INPS al momento in cui esse/i sottoscrivono la delega. Al fine di consentire, comunque, una consegna certa della tessera alle/ai vecchie/i e nuove/i socie/i è obbligatoria la realizzazione dell'anagrafe delle/degli iscritte/i a livello di FNP Territoriale.

### *Articolo 4*

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto FNP-CISL della Campania le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al Coordinamento della RLS se istanza congressuale, o al Consiglio Generale della FNP Territoriale di appartenenza. La richiesta d'iscrizione è accettata dalla Segreteria Territoriale se approvata dai 2/3 dei componenti il Consiglio Generale, della stessa struttura. Le/i socie/i espulse/i dall'organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la nuova domanda d'iscrizione al Consiglio Generale della struttura Territoriale a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione, per la relativa ratifica.

## **Capitolo II: Le incompatibilità funzionali**

### *Articolo 5*

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 dello statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti incompatibilità funzionali:

- a) Incarichi di Governo, giunta regionale, provinciale, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) Candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali;
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati; in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacali;
- d) le norme sull'incompatibilità previste nei precedenti punti, si applicano anche nei confronti della/del Coordinatrice/Coordinatore di RLS Fnp. Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 6 e seguenti del presente Regolamento

### *Articolo 6*

Le cariche di componente di Segreteria Regionale della FNP-CISL o di organismo simile (FNP Territoriali) delle Segreterie di Unione Regionale e Territoriale della CISL, sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi incarico di Segreteria. Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario/o Generale o componente la Segreteria Nazionale con quelle di Segretario/o Generale o componente la Segreteria Regionale di Segretario/o Generale o componente la Segreteria Territoriale, 5 nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo E' incompatibile la carica di componente di Segreteria FNP a tutti i livelli con quella di componente la Presidenza delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale. Le incompatibilità previste nei precedenti commi, si applicano anche nei confronti della Coordinatrice o Coordinatore RLS Fnp. È incompatibile la carica di Segretario con il ruolo di Coordinatrice politiche di genere.

### *Articolo 7*

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 8, vengono di seguito definiti gli enti, le associazioni e le società collaterali alla Cisl. Sono enti collaterali alla Cisl quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui Organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla Cisl. Sono associazioni collaterali alla Cisl le associazioni (SICET-LA FAMIGLIA INRETE) le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle USR e delle UST, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre associazioni e/o associazioni, se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa. Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano. nonché le associazioni con le quali la Cisl ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM-ISCOS-ANOLF-ANTEAS). Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria delle USR o delle UST finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'organizzazione. Rientrano nelle società collaterali alla Cisl anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione dei 4/5, dirigenti dell'organizzazione

### *Articolo 8*

Salvo quanto diversamente disposto nei successivi commi sono incompatibili:

- gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto/o e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici/lavoratori o socie/i lavoratrici/lavoratori o collaboratrici/collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnatario in una cooperativa di abitazione.
- Gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di Organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL.
- gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria;
- gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili:

- a) gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria delle strutture di categoria con incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;
- b) gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche;
- c) gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento. Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunto e componente di Segreteria di struttura orizzontale o categoriale.

#### *Articolo 9*

In presenza di specifico e motivato ricorso, la Segreteria Nazionale sottopone al giudizio politico del Consiglio Generale Fnp Cisl l'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl.

Il Consiglio Generale della Fnp Cisl indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

#### *Articolo 10*

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Chi viene eletta/o a cariche considerate incompatibili articolo 5, lettera a) e c) del presente regolamento con la carica sindacale, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione. La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 8 del presente regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza della carica sindacale. La/il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) art.5 del presente regolamento" decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte. Le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui, all'ultimo comma dell'art.14 decadono dalle cariche sindacali della Federazione in atto, e/o nelle Associazioni o Enti proposti dalla Fnp Cisl.

Le/i socie/i dimissionarie/i o decadute/i di cui alle lettere a), b) e c) e all'ultimo comma dell'art.5 del presente regolamento possono essere elette/i a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati.

a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale,

b) dopo 2 anni dalla candidatura e dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;

c) dopo 3 anni dalla candidatura e dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

## Articolo 11

Le decadenze nei casi contemplati nell'art. 13 dello Statuto e dal presente regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che debbono renderle operative entro 30 giorni dal loro verificarsi, dandone immediata comunicazione ai livelli superiori. Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale Territoriale, gli adempimenti previsti dal comma precedente sono esercitati dalla Segreteria Regionale. Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale Regionale gli adempimenti sono esercitati dalla Segreteria Nazionale Fnp. Ai fini dell'applicazione dell'art.13 dello Statuto, si stabilisce che il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è quello corrispondente a due mandati congressuali (8anni) per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunte/i nonché per le/i componenti le Segreterie Nazionale, Regionali o Interregionali, Territoriali.

È prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in segreteria, la possibilità di una proroga dalla carica per un periodo massimo di altri 2 anni con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio Generale della struttura interessata. In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo è invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni. La/il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello della Federazione, non potrà essere rieletto nella stessa Segreteria con ruolo diverso. Le disposizioni di cui all'art. 13 dello statuto, dovranno essere armonizzate nello statuto della Fnp Alto Adige in considerazione delle peculiarità connesse al modello organizzativo interetnico. Analogamente ai fini dell'applicazione dell'art.13 dello statuto il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del



Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni). Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività delle Segreterie a livello Nazionale, Regionale, o Interregionale, Territoriale, il compimento del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di segreteria.

#### *Articolo 13*

Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria Regionale in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'organizzazione sindacale. La Segreteria relaziona al Comitato Esecutivo Competente. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

#### *Articolo 14*

Come previsto dal Regolamento dello Statuto confederale le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui all'art. 12 del Regolamento dello Statuto Fnp Cisl, sono di competenza del Comitato Esecutivo, sentite le strutture interessate tenendo conto della rappresentanza di genere e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 11 del presente regolamento. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione"

#### *Articolo 15*

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi, ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederato, nei Regolamenti Economici (dirigenti e operatrici/operatori).

### *Articolo 16*

La FNP ai diversi livelli designa, a norma dell'art. 2 comma 1, punto c) dello Statuto, una/un propria/o rappresentante nei Consigli Generali delle categorie attive proveniente dalle stesse. Coloro le/i quali vengono designate/i dovranno, mediante contatto assiduo con le Federazioni di categoria, intraprendere le iniziative più idonee atte a favorire, sul piano politico-sindacale, la concreta affermazione del valore della confederalità in modo da rafforzare e rendere più proficui i rapporti di collaborazione in special modo sui versanti del proselitismo e delle politiche promosse dalla FNP. I rappresentanti della Federazione relazioneranno periodicamente agli Organismi della struttura regionale in merito all'attività svolta.

## **PARTE II**

### **NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI**

#### **Capitolo IV: Validità delle sedute e votazioni**

### *Articolo 17*

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organismi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

### *Articolo 18*

Le votazioni negli Organismi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19

### *Articolo 19*

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrici/ore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/i candidate/i. Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo Regolamento senza presentazione di formali candidature.

La/il Segretaria/o Generale e i componenti l'Organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organismi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Fnp Territoriali, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Fnp Regionali, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale; fino a quattro componenti per strutture regionali con numero di iscritte/i superiore a 180mila. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Fnp Nazionale, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

Nelle stesse strutture Fnp a tutti i livelli che continuo, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi. Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o Organismi simili, con il voto favorevole di due terzi delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori. Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato esecutivo a seguito di dimissioni-decadenza-decesso e quant'altro. per le elezioni dei Comitati esecutivi o Organismi simili, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

*Articolo 20*

Nelle elezioni vengono proclamati elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

**Capitolo V: Dimissioni dagli organi**

*Articolo 21*

Le dimissioni dagli organismi non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenze statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o, convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive. Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale comportano la decadenza della Segreteria.

**Capitolo VI: Modalità di svolgimento delle riunioni**

*Articolo 22*

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi, cinque minuti. La Segreteria Regionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatrici/operatori regionali e nazionali o esperti per le particolari materie in discussione. Le/i singole/i componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

*Articolo 23*

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione; Le/i componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

**PARTE III**

**GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

**Capitolo VII: Il Congresso FNP-CISL**

*Articolo 24*

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso Regionale, emana i regolamenti per la elezione delle/dei delegate/i al Congresso stesso. Approva lo schema di regolamento del Congresso Regionale. fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obbiettivo di realizzare un'effettiva presenza di genere nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%. Al consiglio generale della Fnp Regionale è affidata la convocazione dei congressi delle strutture Territoriali interessate da processi di accorpamento.

**Capitolo VIII:**  
**Il Consiglio Generale Regionale FNP-CISL**

*Articolo 25*

Il Consiglio Generale è costituito da:

- a) 41 componenti eletti dal Congresso regionale;
- b) 36 componenti designati dai rispettivi Consigli Generali Territoriali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato. Tale elezione avviene in base al quoziente che si ottiene dividendo per 36 il numero equivalente alla media delle/degli iscritte/i alla FNP valide/i nel quadriennio antecedente l'anno di effettuazione del Congresso. Se il numero di 36 non sarà coperto da coefficienti pieni esso sarà completato assegnando i posti rimanenti liberi a quei Territori che avranno il resto più alto;
- c) 4 componenti di diritto;
- d) dalla Responsabile Coordinatrice Politiche di genere
- e) da un/una rappresentante delle/dei pensionate/i sociali e/o delle/degli invalide/i civili nominate/i in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto qualora non eletto. Per quanto riguarda il punto f) va garantita una presenza di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare una effettiva presenza di genere nella composizione totale del Consiglio Generale pari al 30%, così come previsto dall' art.5 dello Statuto. La lista o le liste dovranno prevedere una quota di candidate/i superiore del 20% della quota eleggibile. In caso di vacanza tra le/i componenti del Consiglio Generale elette/i dal Congresso di cui alla lettera a) questa sarà ricoperta da colei/lui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo la/l'ultima/o eletta/o. Partecipano in oltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, la/il Presidente delle organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi Protocolli di collaborazione istituzionali

#### *Articolo 26*

Qualora una/un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'art .25 del presente Regolamento venga eletta/o componente la Segreteria Regionale ed opti per quest' ultima carica, resterà nel Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretaria/o Regionale.

#### *Articolo 27*

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche di regola, Il giorno seguente alla chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. La/il componente più anziana/o di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

#### *Articolo 28*

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria Regionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione straordinaria prevista dal 2° comma dell'art.21 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria Regionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della La convocazione in forma scritta può avvenire tramite, e-mail o PEC (Posta elettronica certificata)''

#### *Articolo 29*

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Regionale. I servizi di segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione Regionale.

### *Articolo 30*

La Segreteria Regionale può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria Regionale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

### *Articolo 31*

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'articolo 24 dello Statuto. Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni. La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 (adeguamento Regolamento CISL) giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

### *Articolo 32*

Il Consiglio Generale può costituire commissioni trattare una più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale. La Segreteria propone al Consiglio Generale, che le nomina al suo interno, le Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti. Le/i componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria. Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva delle/dei dirigenti o esperte/i sulla materia in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Regionale.



Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

#### *Articolo 33*

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio Generale ha delegato potestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 delle/dei componenti delle commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

#### *Articolo 34*

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione dei componenti vacanti.

### **Capitolo IX: Il Comitato Esecutivo FNP-CISL**

#### Articolo 35

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) da 25 componenti eletti nel proprio seno dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dalle/dai componenti la Segreteria Regionale;
- c) dalla responsabile del Coordinamento Politiche di genere;
- d) dalle/dai Segretari Generali delle FNP Territoriali

Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, la/il Presidente delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale. La convocazione del Comitato Esecutivo in forma scritta può avvenire tramite, e-mail o PEC (Posta elettronica certificata).

#### *Articolo 36*

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Regionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo delle/dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La Segreteria Regionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta. La Segreteria Regionale trasmette di regola alle/ai singoli componenti del Comitato Esecutivo gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di comunicazione d'urgenza.

#### *Articolo 37*

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretaria/o Generale Aggiunto; in caso di assenza anche di questi, è presieduto da una/o delle/dei componenti la Segreteria Regionale, delegata/o a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale.

### **Capitolo X** **Il Collegio dei Sindaci**

#### *Articolo 38*

Le/i componenti del Collegio dei Sindaci devono essere individuati tra le/gli iscritti e non all'organizzazione purché in possesso di requisiti e/o titoli di specifica esperienza professionale; la/il Presidente deve essere iscritta/o obbligatoriamente all'albo dei sindaci revisori - art.7 dello statuto. Esse/i sono elette/i dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano elette/i membri effettivi del Collegio dei sindaci le/i tre candidate/i che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. Le/i due candidate/i che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, una/o delle/dei componenti effettivi subentra la/il candidata/o che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferita/o alla/al candidata/o non eletta/o che ha riportato il maggior numero di suffragi. Laddove non sussistano candidate/i non elette/i il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletta/o chi ha riportato più voti. Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina la/il Presidente del Collegio scegliendo tra le/i componenti

effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale. Qualora la vacanza riguarda la/il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne una/uno ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

## **PARTE IV**

### **LE STRUTTURE DELLA FNP-CISL**

#### **Capitolo XI: Il territorio regionale**

##### *Articolo 39*

Il territorio della FNP Regionale corrisponde a quello di riferimento.

L'assetto territoriale della FNP - CISL Campania è così configurato:

FNP-CISL NAPOLI

FNP-CISL IRPINIA- SANNIO

FNP-CISL CASERTA

FNP-CISL SALERNO

Il territorio nel quale opera la RLS è costituito dalle zone e dai Comuni assegnati. La FNP Regionale promuove e designa la propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la presenza delle organizzazioni sindacali. Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, la FNP Regionale ha autonomia funzionale e amministrativa ed è soggetta alla verifica degli organismi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo contabile, amministrativo e funzionale.

## Capitolo XII La RLS FNP

### *Articolo 40*

Le FNP Territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto della FNP, si articolano in RLS (Rappresentanze Locali Sindacali) a livello zonale, distrettuale, intercomunale, comunale. La RLS FNP è costituita dalle/dagli iscritte/i alla FNP residenti nel territorio di competenza secondo le valutazioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Generale della FNP Territoriale; la FNP Territoriale dovrà tenere conto nella costituzione della RLS FNP di un numero di socie/i sufficiente al funzionamento e della limitazione geografica da assegnare alla stessa. La presenza, nella zona prescelta, di strutture pubbliche di interesse per la categoria (sedi INPS, distretti sanitari ecc.) costituisce una priorità. La RLS FNP deve essere centro di riferimento delle/dei pensionate/i e delle/dei pensionande/i nel territorio per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee per ottenere consensi ed adesioni. La RLS FNP, opera in sintonia con la FNP Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale. A tal fine la RLS FNP elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti le/i pensionate/i e le/i pensionande/i, la informazione ed il coinvolgimento delle/dei socie/i (attraverso assemblee delle/degli iscritte/i da effettuarsi a cadenze regolari) e periodicamente ne verificherà, con la FNP Territoriale competente, lo stato di realizzazione. La RLS FNP in base ai dati risultanti dall'anagrafe delle/dei socie/i, la cui realizzazione è obbligatoria, procederà anche alla consegna delle tessere alle/agli iscritte.

## **Capitolo XIII**

### **Le Assemblee delle RLS FNP**

#### *Articolo 41*

All'apertura del percorso congressuale della FNP vengono convocate, sulla base dei regolamenti congressuali, le Assemblee Precongressuali (pre-congressi delle RLS FNP a cui partecipano tutte/i le/gli iscritte/i. Nelle Assemblee Precongressuali, oltre al dibattito sui temi sindacali, vengono elette/i le delegate e i delegati spettanti per il Congresso Territoriale FNP. L'Assemblea nomina con voto palese i componenti del Coordinamento della RLS Fnp, su una lista indicata dalla Segreteria Territoriale. Il Coordinamento della RLS FNP, pur non rappresentando un organismo statutario, è lo strumento che favorisce la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative e sindacali sviluppate nel territorio.

## **Capitolo XIV:**

### **La/IL Coordinatrice/Coordinatore della RLS**

#### *Articolo 42*

La Segreteria Territoriale nomina, d'intesa con il Coordinamento RLS Fnp la/il Coordinatrice/Coordinatore di ogni RLS Fnp. Tale nomina viene ratificata dal Consiglio Generale Territoriale. La/il Coordinatrice/Coordinatore di ogni RLS Fnp fa parte di diritto del Consiglio Generale Territoriale qualora non eletta/eletto. Esclusivamente nella fase di celebrazione del Congresso Territoriale le/i Coordinatrice/Coordinatore delle RLS Fnp, indicate/i dai Coordinamenti e che faranno parte di diritto (se non elette/i) del nuovo Consiglio Generale Territoriale, sono ratificati dal Consiglio Generale Territoriale su proposta della/del Presidente in apertura della prima riunione post Congresso. La/il/ Coordinatrice/Coordinatore delle RLS Fnp rappresenta la Fnp nelle strutture confederali esistenti nel Territorio di competenza. La/il Coordinatrice/Coordinatore delle RLS Fnp mantiene rapporti continuativi con la Segreteria Territoriale e si confronta costantemente sulle scelte sindacali e organizzative da compiere. E' compito della/del Coordinatrice/Coordinatore

elaborare e discutere con il Coordinamento della RLS Fnp il programma di lavoro annuale che deve comprendere:

l'attività di concertazione con le istituzioni locali del territorio;

- la promozione e la diffusione dei servizi CISL e la predisposizione di un'adeguata attività di accoglienza svolta dalla FNP: gli obiettivi di proselitismo;
- la diffusione dell'informazione della FNP territoriale, regionale e nazionale alle/ai socie/i e alle/ai pensionate/i;

la pubblicizzazione dei servizi FNP e delle convenzioni locali e nazionali; in ogni RLS vanno individuate/i e debitamente formate/i dalla Segreteria Territoriale, una/o o più agenti sociali con compiti di raccordo con i servizi della CISL, in particolare con l'INAS;

- lo svolgimento di almeno un'assemblea annuale delle iscritte e degli iscritti a livello comunale o circoscrizionale;
- la consegna della tessera alle/ai socie/i e la raccolta delle mail e dei numeri di cellulare delle/degli associate/i;
- la relazione con le categorie degli attivi per coinvolgere le/i pensionande/i nella FNP: raccolta delle mail e dei numeri di cellulare degli associati; la relazione con le categorie degli attivi per coinvolgere le/i pensionande/i nella Fnp; l'individuazione di una responsabile della Coordinatrice politiche di genere e il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività della RLS Fnp.
- la promozione del volontariato e il rafforzamento delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di collaborazione Istituzionale;
- le attività aggregative e ricreative rivolte alle/ai socie/i.
- La/il Coordinatrice/Coordinatore della RLS, Fnp d'intesa con la FNP territoriale, convoca il Coordinamento almeno 3 volte all'anno, e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.
- La Coordinatrice/Coordinatore delle RLS Fnp individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, le/i responsabili delle sedi Comunali e dei recapiti.

## **Capitolo XV II La/il Delegata/i FNP**

### *Articolo 43*

La FNP Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutte/i le/i socie/i esistenti sul proprio territorio una RLS di riferimento. Nel caso in cui la RLS di riferimento non sia ubicata nello stesso Comune o nello stesso quartiere e/o circoscrizione di residenza delle/dei socie/i, e, se nel Comune o nel quartiere/circoscrizione stessi vi sono più di 100 iscritte/i alla Federazione, è obbligatoria la nomina da parte del Coordinamento della RLS di una/un delegata/o FNP che avrà il compito, in raccordo con la RLS di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di fornire tutela individuale e collettiva, assistenza, aggregare, informare e coinvolgere le/i socie/i. La/il delegata/o FNP fa parte di Diritto del Coordinamento della RLS FNP I regolamenti regionali, territoriali disciplinano la presenza dei delegati comunali negli Organismi.

## **Capitolo XVI**

### **I Regolamenti Regionali e Territoriali**

### *Articolo 44*

Ferma restando la normativa generale prevista nei precedenti articoli, i regolamenti territoriali definiranno più dettagliatamente sulla base delle specifiche realtà locali, le norme inerenti alle modalità organizzative e funzionali delle RLS.

## **Capitolo XVII: La FNP Regionale**

### *Articolo 45*

Sono compiti della FNP Regionale:

- a) stimolare, coordinare, promuovere, controllare nell'ambito del territorio l'investimento delle risorse e il controllo delle stesse per allargare le adesioni, incrementare con opportune iniziative il tesseramento, procedere d'intesa con le FNP Territoriali alla costituzione delle RLS Fnp al fine di intensificare la pratica della democrazia e della partecipazione, curare l'attività sindacale, quella assistenziale, quella amministrativa nonché quella formativa.

- b) Tali compiti devono trovare pratica applicazione sui singoli territori come logica conseguenza delle direttive deliberate dal Consiglio Generale Regionale e attuate su scala territoriale dalle Segreterie Territoriali;
- c) attuare, come definitiva scelta, il decentramento del tesseramento;
- d) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Regionali, con i responsabili dei servizi Cisl e degli, altri organismi collaterali della CISL;
- e) mantenere i collegamenti con la Segreteria Nazionale;
- f) coordinare a livello regionale le politiche sindacali e organizzative deliberate dal Consiglio Generale ed attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;
- g) promuovere la tutela dell'anziana/o nell'ambito delle scelte politiche e della legislazione regionale, mettendo in atto mezzi concreti per interessare tutte le categorie a tali fini;
- h) rappresentare la categoria presso gli enti politici e amministrativi della Regione;
- i) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale Regionale di categoria una/un propria/o rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- j) l) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del bilancio sociale;
- k) m) le Federazioni Regionali dovranno monitorare e all' occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti delle/dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al collegio dei Probiviri.

## **Capitolo XVIII: Il Congresso Regionale**

### *Articolo 46*

Il Congresso Regionale FNP si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Regionale USR Campania fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso Regionale è composto dalle/dai delegate/i elette/i dalle FNP Territoriali che fanno parte della FNP Regionale. Se non delegate/i, partecipano con solo diritto di parola le/i componenti, il Collegio dei Sindaci, le/i Consiglieri Regionali uscenti e subentranti e le/i Consiglieri Generali Nazionali residenti nel territorio. Il Congresso Regionale esamina, discute l'azione



svolta dagli organismi della FNP Regionale, delibera in materia di organizzazione ed amministrazione della Federazione e delle sue politiche in armonia con quella della FNP, elegge il Consiglio Generale Regionale e le/i delegate/i ai Congressi FNP e USR, elegge inoltre il Collegio dei Sindaci, discute la relazione programmatica della Segreteria. La convocazione straordinaria può essere richiesta da due terzi del Consiglio Generale e/o da un terzo delle/degli iscritti/e. Le richieste devono essere firmate a mezzo delle FNP Territoriali che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

## **Capitolo XIX: Il Consiglio Generale Regionale**

### *Articolo 47*

Il Consiglio Generale Regionale è l'organismo deliberante della FNP Regionale tra un Congresso e l'altro e si riunisce almeno tre volte all'anno. Il Consiglio Generale regionale è composto da componenti elette/i e di diritto. La componente elettiva non deve essere inferiore al 50% del numero complessivo delle/dei componenti del Consiglio Generale. Fanno parte di diritto le/i Segretarie/i Generali delle FNP Territoriali. Fa parte inoltre la Coordinatrice Politiche di genere nonché, di diritto, una/un rappresentante delle/dei pensionate/i sociali, e/o delle/degli invalide/i civili, in base all'art. 5 dello Statuto; Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Generale regionale con solo diritto di parola la/il Presidente regionale delle organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi Protocolli di collaborazione istituzionali. Il Consiglio Generale Regionale elegge nel suo seno la Segreteria e il Comitato Esecutivo. L'elezione della/del Segretario/o Regionale avviene, con votazione a scrutinio segreto e separata, prima della elezione delle/degli altre/i componenti di Segreteria.

## **Capitolo XX: Il Comitato Esecutivo Regionale**

### *Articolo 48*

Il Comitato Esecutivo, Regionale ha il compito di attuare gli indirizzi definiti dal Consiglio Generale stesso. Il Comitato Esecutivo Regionale è composto da componenti eletti nel proprio seno dal Consiglio Generale Regionale in numero inferiore al 50% del Consiglio stesso e da ulteriori eventuali componenti designati dalle strutture territoriali Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo regionale con solo diritto di parola la/il Presidente regionale delle organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi Protocolli di collaborazione istituzionali.

## **Capitolo XXI: La Segreteria Regionale**

### *Articolo 49*

La Segreteria è l'organismo deputato a gestire ed attuare le deliberazioni degli organismi della FNP Regionale. La/il Segretaria/o Generale Regionale ha la rappresentanza legale della struttura. A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità, con riferimento all'articolazione dei dipartimenti Nazionali. La Segreteria Regionale ha l'obbligo di portare a conoscenza della Segreteria Nazionale di tutte le riunioni dei propri organismi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e del successivo verbale o documento finale.

## **Capitolo XXII: Coordinamento Politiche di genere**

### Articolo 50

In ogni struttura – RLS Fnp, se istanza congressuale, Territoriale, Regionale Nazionale è costituito il Coordinamento politiche di genere. Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli organismi:

- a) iniziative politiche, formative e culturali che favoriscano e incentivino la partecipazione delle donne alla vita attiva della FNP-Cisl;

- b) iniziative di supporto verso la propria struttura per la definizione delle politiche e dei progetti nel proprio territorio, promuovendo attività di concertazione sulle tematiche di genere a tutti i livelli della Federazione.

#### *Articolo 51*

Il Coordinamento Regionale per le politiche di genere è composto dalle Coordinatrici territoriali e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Regionale.

#### *Articolo 52*

La Coordinatrice Regionale viene nominata dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Regionale, sentito il Coordinamento politiche di genere regionale.

La Responsabile del Coordinamento Regionale farà parte di diritto del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo della relativa struttura, se già non è stata eletta. Le Coordinatrici Territoriali vengono nominate dai rispettivi Consigli Generali su proposta della Segreteria sentito il Coordinamento. Le Coordinatrici delle RLS vengono nominate dal Coordinamento delle RLS su proposta della Segreteria Territoriale.

#### *Articolo 53*

Il Coordinamento Politiche di genere viene ricostituito ad ogni scadenza congressuale entro tre mesi dal Congresso secondo le norme statutarie. Il Coordinamento e le Coordinatrici precedenti rimangono in carica fino al nuovo insediamento. In analogia con le Segreterie, le Coordinatrici decadono dall'incarico con le stesse modalità previste all'art. 9 dello Statuto regionale. Sono incompatibili tra di loro le cariche di Coordinatrice Nazionale, Regionale e Territoriale e gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli. Affinché il Coordinamento sia posto in condizione di operare, vanno definiti in ogni singola realtà spazi e strumentazione correlati ai singoli bisogni, per promuovere una concreta collaborazione con le Segreterie, finalizzata all'arricchimento della concertazione. Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del bilancio preventivo.

**PARTE V**  
**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO**

**Capitolo XXIII: Responsabilità e competenze**

*Articolo 54*

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati. A tal fine è istituita, a livello regionale, la “Anagrafe degli immobili” con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari. Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture. Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso strutture periferiche, sono responsabili i rappresentanti legali della Federazione, consegnatari dei beni medesimi. Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanta attiene ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente. I conti correnti bancari nonché qualunque pagamento effettuato dalle strutture FNP ai vari livelli debbono prevedere la firma della/del Segretaria/o Generale, in quanto rappresentante legale, oltreché congiuntamente, quella della/del Segretaria/o responsabile dell'amministrazione in base a quanto previsto dallo Statuto.

### *Articolo 55*

Le strutture periferiche rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dalle/dai rappresentanti legali pro-tempore delle medesime, succedutisi nel tempo. Le/i rappresentanti legali pro-tempore delle strutture periferiche rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano. I rappresentanti legali pro-tempore delle strutture dette rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie causati da loro azioni od omissioni, alle strutture rappresentate. A tal fine, le strutture della Federazione a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi professionali, derivanti dalla carica elettiva.

## **Capitolo XXIV: Bilanci**

### *Articolo 56*

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture della Federazione in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme diramate dalla Cisl e dalla Federazione sottoposti a verifica dei Collegi sindacali che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei dirigenti e delle/degli operatrici/tori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi, i bilanci, approvati dai competenti Organismi delle strutture, dovranno essere inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali alle UST e alle Federazioni Regionali;
- Entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali alla USR e alla Federazione Nazionale.

- Ogni anno la Segreteria FNP Regionale predispone il bilancio della Federazione, preventivo entro il 31 dicembre che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.
- Ogni anno la Segreteria Nazionale FNP provvederà alla pubblicazione on-line del bilancio consolidato.
- Ogni due anni la Segreteria nazionale FNP predispone il bilancio sociale della Federazione.

**PARTE VI**  
**ATTIVITA' ISPETTIVE**

**Capitolo XXV: ispezioni**

*Articolo 57*

la Federazione Regionale ha l'obbligo di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli, verifiche o ispezioni nei riguardi di tutte le strutture periferiche a qualsiasi livello. Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Regionale FNP nell'interesse della organizzazione e delle/degli associate/i; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale FNP. Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 38- 39 dello Statuto Regionale. Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto e il relativo Regolamento a quello Nazionale della Federazione, dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento di Attuazione.

## **Capitolo XXVI Bandiera**

### *Articolo 58*

La bandiera della Federazione è la bandiera della CISL con la dicitura: "Federazione Nazionale Pensionati CISL".

## **PARTE VII NORMA PERMANENTE**

### *Articolo 59*

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del Regolamento confederale in quanto applicabili.